Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 26 ottobre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate - il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1959, n. 869.

Interpretazione autentica della norma di cui alla lettera a) dell'art. 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla piccola proprietà contadina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La disposizione di cui all'art. 3, lettera *a*), della legge 6 agosto 1954, n. 604, deve intendersi nel senso che la dichiarazione quivi richiesta è dovuta solamente nel caso in cui l'acquirente, permutante ed enfiteuta, ovvero alcuno tra gli appartenenti al suo nucleo familiare, risulti, alla data dell'atto di stipulazione, proprietario od enfiteuta di fondi rustici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI — RUMOR — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 870.

Determinazione delle misure dei contributi per l'assicurazione contro le malattie dovuti, per l'anno 1959, per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 1946, n. 213;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304;
Visto l'art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74;
Visto l'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692;
Visto l'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Visto il decreto Presidenziale 11 marzo 1958, n. 371;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data del 7 maggio 1959, le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie, previste dalle tabelle *B*, allegate ai decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213, e 31 ottobre 1947, n. 1304, modificate dall'articolo 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74, e dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono aumentate dello 0,90 per cento della retribuzione soggetta a contribuzione a norma delle disposizioni in vigore.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

SEGNI — ZACCAGNINI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 871.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n 2056, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 57. — All'elenco delle Scuole annesse alla Facoltà di lettere e filosofia è aggiunta quella di « perfezionamento in storia dell'arte antica, medioevale e moderna ».

Dopo l'art. 82 e con il conseguente spostamento della numerazione di quelli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla:

Scuola di perfezionamento in storia dell'arte antica, medioevale e moderna

Art. 83. — La Scuola di perfezionamento in storia dell'arte antica, medioevale e moderna ha lo scopo, nell'ambito delle discipline costitutive della Scuola di:

1) guidare e promuovere la continuazione della ricerca scientifica nei giovani laureati;

2) promuovere, mediante il coordinamento dei singoli insegnamenti, la loro integrazione con speciali corsi ed esercitazioni e l'assistenza dei docenti, una cultura specifica più approfondita nei giovani laureati che a queste aspirano, anche allo scopo di preparare insegnanti di storia dell'arte per le scuole secondarie e personale dirigente nelle Sopraintendenze e musei;

3) promuovere gli studi ai quali si intitola la Scuola con l'insegnamento, con pubblicazioni, raccolta di materiali, collaborazione con istituti similari ed ogni altra iniziativa consentita dai mezzi finanziari disponibili (quali borse di studio, viaggi, stampa di lavori degli allievi più meritevoli, ecc.).

Art. 84. — La durata del corso di studi è di due anni.

Per ognuno dei due anni di perfezionamento lo studente deve ottenere la firma di iscrizione e frequenza di almeno tre corsi e sostenere i relativi esami: biennali per la disciplina prescelta per la tesi, annuali per le altre.

Gli insegnamenti costitutivi della Scuola si articolano in tre rami:

storia dell'arte medioevale e moderna;

archeologia e storia dell'arte greca e romana;

egittologia.

Sono insegnamenti obbligatori per tutti e tre i rami la storia dell'arte medioevale e moderna e l'archeologia e storia dell'arte greca e romana. Le discipline a completamento degli esami fondamentali in ciascuna branca saranno scelte fra quelle insegnate nella Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano, a seconda dell'indirizzo dei suoi studi, dal candidato d'accordo con il direttore della Scuola.

Art. 85. — La Scuola è retta da un direttore e da un Consiglio della scuola.

Il direttore è scelto dalla Facoltà fra i titolari delle cattedre di storia dell'arte medioevale e moderna, di archeologia e storia dell'arte greca e romana e di egittologia.

Il Consiglio della scuola è costituito dai professori ufficiali che vi tengono gli insegnamenti costitutivi.

Art. 86. — Alla Scuola possono iscriversi i laureati in lettere, in filosofia e in lingue e letterature straniere moderne.

I candidati dovranno indicare all'atto della iscrizione in quale delle discipline costitutive della Scuola intendono conseguire il perfezionamento.

Art. 87. — Per conseguire il diploma di perfezionamento della Scuola gli iscritti dovranno, oltrechè aver superato gli esami di cui all'art. 84:

a) sostenere un esame di cultura generale nell'ambito delle discipline prescelte, dimostrando di conoscere, ai fini di una corrente lettura e traduzione di testi, almeno in due lingue straniere;

b) presentare una dissertazione scritta intorno ad un tema prescelto nell'ambito delle discipline della Scuola;

c) sostenere la discussione orale intorno a tale dissertazione.

Art. 88. — Le Commissioni dei singoli esami di profitto sono nominate dal preside di Facoltà di intesa con il direttore della Scuola e sono composte di tre membri, dei quali almeno due professori del corso.

La Commissione dell'esame di diploma è nominata dal rettore, sentiti il preside della Facoltà di lettere e filosofia e il direttore della Scuola, ed è composta di sette membri fra cui il preside della Facoltà di lettere e filosofia, il direttore della Scuola e almeno tre docenti della Scuola stessa.

Dopo il corso di perfezionamento in matematica applicata, annesso alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono aggiunti, con lo spostamento della numerazione successiva, i seguenti nuovi articoli relativi all'*ordinamento delle Scuole di perfezionamento delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.*

Art. 141. — Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa la Scuola di perfezionamento in fisica.

La durata del corso per il conseguimento dei singoli diplomi è di due anni. Alla Scuola di perfezionamento sono ammessi i laureati in possesso dei titoli indicati per ogni singolo diploma.

Art. 142. — Il direttore della Scuola è nominato dal rettore su proposta del Consiglio della Facoltà. Il Consiglio nomina, altresì, un Comitato direttivo preposto

all'organizzazione e alla disciplina degli studi. Esso è costituito da almeno tre professori di ruolo, competenti nei rami degli studi relativi.

I docenti di ruolo di altre Facoltà dell'Università di Milano che abbiano incarichi di insegnamento nelle scuole stesse, possono far parte del Comitato.

Il Comitato è presieduto dal direttore della Scuola.

Art. 143. — Ogni anno, entro il mese di maggio, il Consiglio della Facoltà, su proposta del Comitato della Scuola, stabilisce il numero dei posti disponibili al primo anno di ogni Scuola.

E' comunque vietata l'iscrizione contemporanea a due o più corsi di perfezionamento.

Art. 144. — Gli allievi dovranno sostenere gli esami di profitto e di diploma secondo l'ordinamento della Scuola.

L'ammissione all'esame di diploma implica, in ogni caso, un giudizio preventivo di maturità dei candidati, da parte del Comitato preposto al corso di ogni singolo diploma.

Art. 145. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di non meno di tre membri, compreso un libero docente, e sono nominate dal direttore della Scuola.

Le Commissioni per gli esami di diploma sono costituite da sette membri nominati dal preside della Facoltà, udito il direttore della Scuola.

I commissari debbono rivestire la qualità di professori ufficiali, ed è chiamato a far parte della Commissione anche un libero docente.

Art. 146. — Le tasse e soprattasse per gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono quelle stabilite per il conseguimento delle varie lauree della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

L'ammontare dei contributi vari e dei contributi speciali per ogni singola Scuola verrà stabilito ogni anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà e sarà devoluto agli Istituti presso i quali funzionano le Scuole di perfezionamento.

Art. 147. — Per quanto riguarda le modalità di iscrizione si richiamano le norme del regolamento sugli studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 148. — La Scuola di perfezionamento in fisica conferisce il diploma in:

a) elettronica;

b) fisica atomica e nucleare.

A) *Diploma in elettronica*:

Al corso sono ammessi i laureati in fisica, in ingegneria, in chimica, in chimica industriale.

Gli insegnamenti sono:

1) elementi e teoria dei circuiti elettrici;
2) fisica degli elettroni;
3) tubi e circuiti elettronici;
4) apparecchiature elettroniche;
5) elettronica industriale;
6) esercitazioni di laboratorio.

Ciascuno insegnamento comporta un esame annuale.

Per l'ammissione al secondo anno è obbligatorio il superamento di almeno due esami degli insegnamenti predetti.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema approvato in precedenza dal Consiglio direttivo, corredato da rilievi teorici e sperimentali personali.

B) *Diploma di fisica atomica e nucleare*:

Al corso sono ammessi i laureati in fisica, in matematica e fisica, in scienze matematiche e in ingegneria.

Gli insegnamenti sono:

1) fisica atomica e molecolare;
2) fisica nucleare;
3) fisica teorica;
4) fisica delle particelle elementari;
5) tecniche e misure di fisica nucleare.

L'ammissione al secondo anno di corso implica il superamento di due degli esami degli insegnamenti sopra elencati.

Il conferimento del diploma implica il superamento di tutti gli esami degli insegnamenti del corso e lo svolgimento di una ricerca originale, giudicata degna di pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 872.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « diritto tributario ».

Art. 69. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:

« storia della filosofia moderna e contemporanea »;

« storia contemporanea ».

Art. 89. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « anatomia topografica ».

Tutte le Scuole post-universitarie in medicina e chirurgia di cui all'art. 278 e seguenti — ad eccezione di quella in nipiologia — assumono la denominazione di Scuole di specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n 121, *foglio n* 75. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1959.

Aggregazione dell'Istituto per le case popolari di Taranto al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 79, 80 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955,

Vista la richiesta dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari nei confronti del personale salariato assunto alle proprie dipendenze per lavori di natura edile;

Decreta:

L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto è aggregato al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale salariato assunto alle proprie dipendenze per lavori di natura edile.

Roma, addì 29 aprile 1959

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GOTELLI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

(5774)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1959.

Aggregazione del personale operaio avventizio del comune di Sesto ed Uniti (Cremona) al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955;

Vista la richiesta del comune di Sesto ed Uniti (Cremona), tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari, per il personale operaio avventizio assunto dal Comune medesimo nel corso dell'anno per l'esecuzione di lavori di riparazione e manutenzione delle strade, con rapporto di lavoro di durata non superiore a quindici giorni in un anno;

Decreta:

Il personale operaio avventizio assunto dal comune di Sesto ed Uniti (Cremona) per lavori di riparazione e manutenzione delle strade, con rapporto di lavoro di durata non superiore ai quindici giorni in un anno, e retribuito in base agli accordi sindacali concernenti la manovalanza generica, è aggregato, ai fini della corresponsione degli assegni familiari, al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni stessi.

Roma, addì 29 aprile 1959

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GOTELLI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per l'interno
SEGNI

(5775)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1959.

Ammissione all'assistenza E.N.P.A.S. degli ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati o trattenuti in servizio presso le Forze armate nonchè dei cappellani militari del ruolo ausiliari e riserva in servizio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 3, lettera *d*), della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 4, lettera *e*), del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visti gli articoli 22 e 23 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, sul servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;

Visti gli articoli 9 e 10 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, sulla istituzione di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva dei cappellani militari;

Decreta:

Articolo unico.

Gli ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati o trattenuti in servizio presso le Forze armate nonchè i cappellani militari del ruolo ausiliari e riserva, in servizio, sono ammessi a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1959

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1959
Registro n. 12 Lavoro e previdenza, foglio n. 172. — BARONE

(5773)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1959.

Classificazione tra le provinciali di sei strade, in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 18 dicembre 1956, n. 29006/1216/32, con la quale l'Amministrazione provinciale di Milano ha chiesto la provincializzazione anticipata di sei strade di uso pubblico;

Visto il voto n. 1321, espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 28 luglio 1959, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti voluti dall'art. 4 della legge succitata;

Ritenuto che per le strade suaccennate non occorre alcuna spesa per opere di sistemazione e che, pertanto, ricorrono le condizioni volute dall'art. 17 della legge citata per la provincializzazione;

Decreta:

Sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco della provincia di Milano le sottoelencate strade di uso pubblico:

Binasco-Melegnano: dalla progressiva chilometro 107+503, della strada statale dei Giovi, alla progressiva km. 313+870, della strada statale Emilia;

primo tronco da Agrate a Vimercate della strada provinciale Agrate-Usmate: dalla strada provinciale n. 13 Monza-Melzo, dalla progressiva km. 5+232 alla strada provinciale n. 2, Monza-Trezzo, progressiva km. 6+713;

collegamento della provinciale n. 5 Villa di Monza con la strada statale dello Spluga: dalla provinciale n. 5 di Villa di Monza, progressiva km. 3+304, alla strada statale n. 36 dello Spluga, progressiva chilometro 11+470;

diramazione di Mombello della provinciale n. 10 Monza-Saronno: dalla progressiva km. 10+700 della strada provinciale Monza Saronno alla progressiva km. 12+300 della provinciale medesima;

diramazione di Linate della provinciale n. 5 Paullese: dal viale dell'Aviazione, in località Linate, alla progressiva km. 7+750 della strada provinciale Paullese;

diramazione della provinciale n. 28 Vigentina: dalla progressiva km. 6+650 della strada provinciale n. 28 Vigentina alla progressiva km. 6+900 della strada provinciale n. 40 Binasco Melegnano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1959

Il Ministro: TOGNI

(5772)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1959.

Revoca dell'autorizzazione a gestire la succursale di Zero Branco del proprio Magazzino generale, concessa alla Società anonima veneta prove, assaggio, stagionatura, Magazzini bozzoli e sete.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, che stabilisce l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, che reca modificazioni al predetto regio decreto legge;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1947, con il quale la Società anonima veneta prove, assaggio, stagionatura, Magazzini bozzoli e sete è stata autorizzata a gestire in Zero Branco una succursale del proprio Magazzino generale istituito a seguito dell'autorizzazione concessa con decreto Ministeriale 30 giugno 1927;

Vista la deliberazione n. 222, del 6 maggio 1959, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso propone la revoca di detta autorizzazione a gestire la succursale di Zero Branco, dimostratasi non necessaria all'interesse della produzione e dei traffici locali, stante la sua lunga inutilizzazione;

Ritenuta l'opportunità di addivenire alla revoca proposta;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione concessa alla Società anonima veneta prove, assaggio, stagionatura, Magazzini bozzoli e sete con il decreto Ministeriale 8 luglio 1947, di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1959

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5771)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1959.

Norme di attuazione della legge 30 luglio 1959, n. 614, concernente la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti, contratti da Cantine sociali e da Enti gestori di ammassi volontari, per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1959, nonchè la proroga della durata degli analoghi contributi accordati per la decorsa campagna 1958.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 614, concernente la proroga della durata dei contributi nel pagamento degli interessi concessi su prestiti contratti dalle Cantine sociali e dagli Enti gestori degli ammassi per il finanziamento delle uve e dei mosti conferiti nella campagna 1958, nonchè la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti dalle Cantine sociali e dagli Enti gestori degli ammassi volontari per la corresponsione di anticipazioni agli agricoltori conferenti di uve e di mosti di produzione 1959;

Considerata la necessità di determinare la misura dei predetti contributi e di fissare le modalità per la concessione ed il pagamento dei contributi stessi;

Decreta:

Proroga della durata dei contributi concessi per le operazioni di finanziamento degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958.

Art. 1.

Per i prestiti contratti dalle Cantine sociali e dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958 per la concessione di acconti ai conferenti e per i quali siano stati assegnati contributi statali nel pagamento degli interessi, a' sensi dell'art. 1 della legge 24 novembre 1958, n. 1071, è data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di prorogare, per un periodo massimo di quattro mesi, la durata dei contributi concessi, ferme restando le altre modalità e condizioni stabilite a suo tempo per l'assegnazione dei contributi in questione

La proroga di cui sopra può essere concessa soltanto per quella parte dei prestiti riferibile alla quantità di prodotto ammassato impiegata nella produzione del vino rimasto invenduto alla data del 31 ottobre 1959 ed, ove l'operazione di finanziamento per qualsiasi causa venisse ad avere una durata inferiore alla proroga concessa, l'ammontare del contributo statale sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione.

Art. 2.

Gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, che decidono di accogliere le domande di proroga dei prestiti di cui al precedente articolo presentate dagli Enti interessati, inviano al Comitato provinciale, costituito a norma del decreto Ministeriale 31 gennaio 1959, richiesta di assegnazione del contributo per le domande da essi accolte e limitatamente al periodo per il quale detta proroga è stata accordata.

Tali richieste di assegnazione debbono pervenire al suddetto Comitato entro il 15 novembre 1959 ed in esse dovrà essere specificato per ciascuna operazione:

a) l'ammontare complessivo dell'operazione di mutuo ammessa ai benefici del citato art. 1 della legge 24 novembre 1958, n. 1071, e la parte dell'operazione stessa rimasta in essere al 31 ottobre 1959 e per la quale viene richiesta la proroga del beneficio;

b) la quantità di vino fabbricata con prodotti conferiti all'ammasso e finanziati con le operazioni di mutuo di cui al precedente comma *a*), che risulti invenduta alla data del 31 ottobre 1959. Il valore di tale quantità di vino deve corrispondere all'ammontare residuo di finanziamento per il quale viene richiesta la proroga.

Il Comitato provinciale competente, esaminate le domande di proroga e compiuti gli opportuni accertamenti circa la consistenza effettiva delle quantità di vino dichiarate invendute al 31 ottobre 1959, le trasmette, entro il 30 novembre 1959 al Ministero della agricoltura e delle foreste, corredandole con il proprio parere.

Art. 3.

Per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi relativi alle operazioni ammesse a fruire della proroga di cui al precedente art. 1 valgono, per quanto applicabili, le norme del già menzionato decreto Ministeriale 31 gennaio 1959; il periodo di un anno previsto per la liquidazione dei contributi, nell'art. 8 del suddetto decreto Ministeriale, si intende ridotto, per quanto riguarda le operazioni di proroga, a quattro mesi.

Contributo statale negli interessi dei prestiti contratti da Cantine sociali ed Enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959.

Art. 4.

Sui prestiti contratti con Istituti ed Enti esercenti il credito agrario da Enti gestori degli ammassi volontari e da Cantine sociali, sia mediante sconto cambiario e sia con scoperto di conto corrente, per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve di produzione 1959, è data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concedere un contributo statale negli interessi nella misura di L. 4 annue per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno; nelle zone viticole dove per consuetudine il produttore conferisce mosto in luogo di uve, le provvidenze di cui sopra sono applicabili ai prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti di mosti, provenienti da uve di produzione 1959, che risultino consegnati agli ammassi volontari e alle Cantine sociali non oltre il 30 novembre 1959.

Ove l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo statale sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre in ragione del tasso del 4 % annuo.

Art. 5.

I prestiti di cui all'art. 4 debbono essere effettuati ad un tasso di interesse non superiore al 6 % annuo, ed il loro ammontare non deve essere inferiore al 70 % del valore di mercato delle uve e dei mosti conferiti, determinato convenzionalmente dal Comitato provinciale di cui al successivo art. 6, per le uve a seconda della qualità e della gradazione zuccherina e per i mosti a seconda della qualità e della gradazione alcoolica.

Art. 6.

Sono ammesse ai benefici di cui al precedente art. 4, oltre alle Provincie espressamente indicate nella tabella allegata al presente decreto, tutte le altre per le quali il prefetto, d'intesa con il locale Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ritenga che ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze di cui si tratta.

In ciascuna delle Provincie di cui al comma precedente è istituito un Comitato presieduto dall'ispettore agrario provinciale, e composto: da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato, designato dalla sua Amministrazione; da tre rappresentanti dei produttori agricoli e da tre rappresentanti di Istituti o Enti esercenti il credito agrario, nominati dal prefetto.

I rappresentanti dei produttori agricoli sono scelti in modo da assicurare anche la rappresentanza degli Enti ammassatori, e delle Cantine sociali, ove esistano.

I rappresentanti degli Istituti o Enti esercenti il credito agrario sono nominati su proposta della locale filiale dell'Istituto di emissione.

Il Comitato ha lo scopo di:

a) stabilire il valore di mercato delle uve e dei mosti, ai fini di cui al precedente art. 5; ricevere, esaminare e trasmettere al Ministero dell'agricoltura, con il proprio parere e le proprie proposte, le richieste di assegnazione e liquidazione del contributo statale, a norma dei successivi articoli 10 e 11; curare gli altri adempimenti ad esso espressamente affidati dal presente decreto;

b) vigilare, nell'ambito provinciale, sull'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 614 e sull'esatta osservanza delle relative norme regolamentari, emanate con il presente decreto.

Art. 7.

Gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, dopo che sia stato deciso dai loro organi deliberanti l'accoglimento delle singole domande di prestito ammissibili ai benefici di cui all'art. 4 del presente decreto, inviano al competente Comitato provinciale richiesta di assegnazione del contributo per la domanda o il gruppo di domande da essi accolto.

Nelle richieste deve essere confermato, da parte degli Istituti ed Enti mutuanti, l'impegno di attenersi strettamente alle disposizioni del presente decreto quanto alle modalità e finalità dei prestiti da ammettere al contributo e devono essere altresì indicati il mutuatario, l'ammontare, la durata ed il tasso annuo di interesse del prestito, nonchè qualsiasi altra notizia atta ad illustrare l'operazione oggetto della richiesta. Deve, inoltre, essere inviata copia della convenzione di finanziamento intercorsa tra l'Istituto od Ente mutuante ed il mutuatario.

Art. 8.

Per le Provincie espressamente elencate nella tabella allegata al presente decreto, la ripartizione della quota di contributo ad esse attribuita tra gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario viene effettuata in relazione all'ammontare dei prestiti concessi da ciascuno di detti Enti ed Istituti, quale risulterà dalle richieste di cui all'articolo precedente.

Nell'eventualità che l'ammontare globale dei prestiti concessi nella Provincia comporti un contributo complessivamente superiore alla quota attribuita alla Provincia stessa, il competente Comitato provinciale determina in che proporzione le operazioni possono essere ammesse al contributo negli interessi; il Comitato stesso può altresì proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un aumento della quota provinciale, adducendone le ragioni.

Art. 9.

Per le Provincie non espressamente elencate nella tabella allegata al presente decreto, nelle quali a norma del precedente art. 6 il prefetto d'intesa col locale Ispettorato agrario abbia costituito il Comitato provinciale, le richieste di cui al precedente art. 7 vanno trasmesse al Comitato stesso, il quale, dopo averle esaminate, stabilisce provvisoriamente se ed in quale proporzione vadano accolte e le trasmette quindi al Ministero della agricoltura e delle foreste, proponendo la quota di contributo che ritiene necessario sia attribuita alla Provincia.

Art. 10.

Le richieste di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9, entro trenta giorni dalla data del ricevimento, sono trasmesse dal Comitato provinciale competente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredate dal parere del Comitato stesso, dalle proposte circa l'attribuzione o l'aumento della quota di contributo a favore della Provincia di cui si tratta, e dalla restante necessaria documentazione.

Il Comitato provinciale, nell'eventualità che la quota di contributo attribuita alla Provincia di rispettiva competenza rimanga in tutto o in parte inutilizzata, deve darne precisa notizia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al più tardi entro il termine di cui al comma precedente.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può destinare ad altre Provincie le quote di contributo parzialmente o totalmente rimaste inutilizzate nelle Provincie alle quali sono state attribuite dalla tabella allegata al presente decreto, nei limiti dello stanziamento complessivo disposto dalla legge.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, accertata l'ammissibilità dell'operazione ai benefici richiesti, provvede ad emanare il decreto di assegnazione del relativo contributo statale.

Art. 11.

Dopo la chiusura dell'operazione per la quale è stato assegnato il contributo statale o, comunque, dopo che sia decorso il periodo di un anno dall'inizio dell'operazione stessa, l'Istituto o Ente mutuante avanza al Comitato provinciale, che la trasmette con suo parere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, domanda per la liquidazione del contributo, accompagnandola con un estratto conto nel quale deve essere a parte indicata la quota complessiva di interessi a carico del mutuatario.

Su tale quota complessiva di interessi sarà liquidata dal Ministero suddetto, in rapporto al saggio di interesse annuo dell'operazione, la quota di contributo a carico dello Stato.

Art. 12.

Nelle Regioni a statuto autonomo, qualora provvedimenti regionali prevedano l'assegnazione di contributi negli interessi a carico delle Regioni per prestiti concessi a Cantine sociali e ad Enti gestori di ammassi volontari di uve e mosti per la vendemmia 1959, il contributo statale di cui alla legge 30 luglio 1959, n 614, verrà corrisposto nella misura occorrente ad assicurare ai viticoltori delle Regioni stesse benefici uguali a quelli previsti dal presente decreto.

Art. 13

Sull'importo complessivo di L. 800 milioni, stanziato dalla legge 30 luglio 1959, n. 614, di cui alle premesse, L. 100 milioni sono riservati alla corresponsione dei contributi di cui all'art. 1 della stessa legge e L. 700 milioni per la corresponsione di quelli di cui all'art. 2; quest'ultima somma è ripartita fra le varie Provincie secondo la tabella allegata al presente decreto e vistata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le eventuali economie realizzate sui fondi riservati per l'applicazione dell'art. 1 della citata legge n. 614, possono essere portate ad aumento dell'importo destinato per l'applicazione dell'art. 2 della stessa legge e ripartite fra le varie Provincie con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1959

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1959
Registro n 15 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 220

Tabella di ripartizione del contributo statale tra le Provincie

Provincia		Importo
Alessandria	L.	20 000 000
Asti	»	42 000 000
Cuneo	»	4 000 000
Novara	»	4 000 000
Torino	»	1.500 000
Vercelli	»	1 000 000
Brescia	»	6 500.000
Mantova	»	6 500.000
Pavia	»	20 000.000
Bolzano	»	19 000 000
Trento	»	32 000 000
Padova	»	15 000 000
Treviso	»	35 000 000
Venezia	»	20 000 000
Verona	»	43 000 000
Vicenza	»	18 000 000
Udine	»	14 000 000
Bologna	»	2 000 000
Forlì	»	10 000 000
Modena	»	45 000 000
Parma	»	3.000 000
Ravenna	»	6 000 000
Reggio Emilia	»	56 500 000
Grosseto	»	700.000
Livorno	»	1 500 000
Siena	»	1 500 000
Ancona	»	3 000 000
Ascoli Piceno	»	5.000 000
Macerata	L.	5 000 000
Pesaro Urbino	»	4 000 000
Frosinone	»	800 000
Latina	»	9 000 000
Rieti	»	1 000 000
Roma	»	19 000 000
Viterbo	»	1 500 000
Chieti	»	1 000 000
L'Aquila	»	2 000 000
Teramo	»	1 500 000
Bari	»	25 000 000
Brindisi	»	20 000 000
Foggia	»	10 000 000
Lecce	»	65 000 000
Taranto	»	25 000 000
Potenza	»	5 000 000
Catanzaro	»	6 000 000
Reggio Calabria	»	1 000 000
Palermo	»	2 000 000
Trapani	»	30 000 000
Cagliari	»	18 000 000
Nuoro	»	2 000 000
Sassari	»	1 500 000
Altre provincie	»	9 000 000
Totale	L.	700 000 000

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

(5798)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Delimitazione della zona demaniale dei laghi di Como e di Mezzola, nelle provincie di Como e di Sondrio

Con decreto 17 settembre 1959, n. 1377, del Ministro per i lavori pubblici, è stato fissato a quota m 199,19 (metri centonovantanove e centimetri diciannove) sul livello del mare il limite della zona demaniale dei laghi di Como e di Mezzola, nelle provincie di Como e di Sondrio.

(5802)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione al commissario liquidatore della « S.A.C.I.D.A. - Gebelia » (Società agricola cooperativa fra i colonizzatori italiani d'Africa), con sede in Anzio (Roma), alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 ottobre 1959, il commissario liquidatore della « S A C I D A. - Gebelia » (Società agricola cooperativa fra i colonizzatori italiani d'Africa), con sede in Anzio (Roma), è stato autorizzato alla continuazione dell'esercizio della impresa ed al compimento di tutte le conseguenti operazioni, ai sensi dell'art. 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

(5753)

Revoca del decreto Ministeriale in data 9 maggio 1959, relativo allo scioglimento della Società cooperativa « Edile Camerale - CO.ED.CA. », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 ottobre 1959, si revoca il precedente provvedimento in data 9 maggio relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa « Edile Camerale - CO ED CA », con sede in Napoli.

(5761)

Scioglimento della Società cooperativa « Domenico Azza » con sede in Mores (Sassari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 ottobre 1959, la Società cooperativa « Domenico Azza », con sede in Mores (Sassari), costituita con atto del notaio dott Giovanni Maria Laj l'8 settembre 1938, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig Antonio Pinna.

(5777)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Pulizia », con sede in Torino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 ottobre 1959, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Pulizia », con sede in Torino, costituita con atto del notaio dott. Dario Morano il 16 settembre 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(5776)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 ottobre 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	654,625
1 Franco svizzero	142,902
1 Corona danese	90,077
1 Corona norvegese	87,042
1 Corona svedese	119,932
1 Fiorino olandese	164,365
1 Franco belga	12,413
100 Franchi francesi	126,471
1 Lira sterlina	1742,062
1 Marco germanico	148,695
1 Scellino austriaco	24,017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica di smarrimento di certificati di rendita nominativa

(1 *pubblicazione*). Elenco n. 4.

In conformità alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
P. Red. 3,50 % (1934)	520649 (nuda proprietà)	Iorio Pierina fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Cremaschi Alda di Angelo ved. Iorio, dom. in Domodossola (Novara), con usufrutto a Cremaschi Alda di Angelo ved. Iorio	192,50
Cons. 3,50 % (1906)	638352	Pontremoli Ines fu Raffaele, moglie di Levi Ventura fu Graziano, dom a Milano, vincolato per dote	952 —
P. Rio. Red 3,50 % (Serie 36)	11497	Di Giovanni Cosimo fu Andrea, dom a Palermo, vincolato per cauzione dovuta del titolare quale ufficiale giudiziario	1.750 —
P Red. 3,50 % (1934)	534869	Come sopra, intestazione e vincolo cauzionale	1.750 —
Cons. 3,50 % (1906)	817315 (nuda proprietà e usufrutto)	Pirera Giovanni, Luigi, Giuseppe ed Angela in Sangiolo fu Luigi e Randazzo Carolina di Antonino, minore sotto la patria potestà del padre, tutti quali eredi indivisi di Pirera Luigi, dom in Malfa (Messina), con usufrutto a Panettieri Maria fu Stefano ved di Pirera Luigi	210 —
Cons. 3,50 % (1902)	22002	Comune di Frignano Piccolo (Caserta)	1 844,50
Id.	35085	Come sopra	497 —
P. Red. 3,50 % (1934)	421020	Comune di Frignano (Napoli)	38,50
Cons 3,50 % (1906)	821455	Comune di Frignano Piccolo (Napoli)	10,50
Id	829745	Comune di Frignano (Napoli)	35 —
P. Red 3,50 % (1934)	282764	Parisi Rosa di Baldassare, moglie di Dinolfo Giuseppe, dom a Siculiana (Agrigento), vincolato per dote	409,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento.

Roma, addì 20 ottobre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(5788)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P Red. 3,50 % (1934)	533469	1.256,50	Guarini Pietro e Giuseppe fu Francesco, dom. a Mesagne (Brindisi), eredi indivisi di Guarini Pietro Antonio fu Francesco, con usufrutto a Perrucci *Carmela* fu Francesco ved. Guarini, dom. in Mesagne	Come contro, con usufrutto a Perrucci *Maria Maddalena Carmela* fu Francesco ved. Guarini, dom. in Mesagne
Id.	136860	458,50	Becchino *Esterina* fu Giuseppe, moglie di Berruti Lorenzo, dom. in Spigno Monferrato	Becchino *Maria Esterina* fu Giuseppe, moglie di Berruti Lorenzo, dom. in Spigno Monferrato
Rendita 5 % (1935)	138491	420 —	Gallo *Costantino* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Berruti Luigia fu Giovanni vedova di Gallo Giovanni, dom. in Monastero Bormida (Alessandria)	Gallo *Luigi Costantino* fu Giovanni, ecc., come contro
Id.	138492	135 —	Come sopra, con usufrutto a Berruti Luigia fu Giovanni ved. di Gallo Giovanni	Come sopra, con usufrutto a Berruti Luigia fu Giovanni ved. di Gallo Giovanni
Id.	208902	15.850 —	Berlioz Giuseppe, Enrico e Alberto fu Ettore, minori sotto la patria potestà della madre Satariano *Maria Giacoma* di Giuseppe ved. Berlioz, dom. in Palermo con usufrutto a Satariano *Maria Giacoma* di Giuseppe ved. Berlioz	Berlioz Giuseppe, Enrico e Alberto fu Ettore, minori sotto la patria potestà della madre Satariano *Giacoma* di Giuseppe ved. Berlioz, dom. in Palermo con usufrutto a Satariano *Giacoma* di Giuseppe ved. Berlioz
B. T. N. 5% (1960)	2125	12.500 —	Maugeri Vittorio fu *Rosario*, minore sotto la patria potestà della madre Cirillo Ines fu Idomeneo ved. Maugeri	Maugeri Vittorio fu *Alfio Rosario*, minore, ecc., come contro
Id.	2126	12.500 —	Maugeri Rosaria fu *Rosario*, minore, ecc. come sopra	Maugeri Rosaria fu *Alfio Rosario*, minore, ecc., come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	278874	714 —	*Mancini* Ambrogio fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Rinaldi Porsia, dom. in Montemurro (Potenza)	*Mancino* Ambrogio fu Giuseppe, ecc., come contro
P. Ric. Red. 5%	28278	2.500 —	Stroppa *Giuseppe* dom. in Vailate (Cremona)	Stroppa *Antonio Giuseppe*, dom. in Vailate (Cremona)
Id.	28279	10.500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	28280	5.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	28281	15.000 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	137736	320 —	Melzani *Pier Giorgio* fu *Giorgio*, minore sotto la patria potestà della madre Lombardi Santa Domenica fu Antonio ved. Melzani, dom. in Bagolino (Brescia)	Melzani *Piergiorgio* fu *Pietro*, minore, ecc., come contro
Id.	137737	320 —	Melzani Giuseppina fu *Giorgio*, minore, ecc., come sopra	Melzani Giuseppina fu *Pietro*, minore, ecc., come sopra
Id.	137738	320 —	Melzani Merenziana fu *Giorgio*, minore, ecc., come sopra	Melzani Merenziana fu *Pietro*, minore, ecc., come sopra
Id.	214366	370 —	Catera Luciano fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Mandrile Carolina fu *Giovanni Battista* ved. Catera, dom. in Putignano (Bari), con usufrutto a Mandrile Carolina fu *Giovanni* Battista vedova in seconde nozze di Catera Domenico	Catera Luciano fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Mandrile Carolina fu *Battista* ved. Catera, dom. in Putignano (Bari), con usufrutto a Mandrile Carolina fu *Battista*, ecc., come contro
Id.	214365	370 —	Catera Mariano fu Domenico, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra	Catera Mariano fu Domenico, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	13078	5.000 —	Giani Augusta di *Carlo*, nubile, dom. a Milano, vincolato per cauzione	Giani Augusta di *Domenico*, ecc., come contro
Id.	13079	500 —	Come sopra	Come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	266555	24.500 —	Civati *Luisa* fu Mario minore sotto la patria potestà della madre Re Elvira ved. Civati fu Massimo, dom. in Vigevano (Pavia)	Civati *Maria Luisa* fu Mario, minore, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1959)	6727	10.000 —	Chiaritti Salvatore di *Donato*, dom in Martano (Lecce)	Chiaritti Salvatore di *Antonio Donato*, dom. in Martano (Lecce)
Id.	6925	5.000 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	76510	437,50	*Silvestri Luigina* fu Michele moglie di D'Amore Francesco, dom a Frignano Maggiore (Caserta), vincolato per dote	*Silvestre Luigia* fu Michele, ecc, come contro
Id.	525244	630 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	306514	140 —	Luxardo *Caterina* di Michelangelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Santa Margherita Ligure (Genova)	Luxardo *Maria Caterina* di Michelangelo, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	240894	10.260 —	De Liberis Maria Maddalena fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Corsi *Francesca* fu Francesco ved. De Liberis Nicola, dom. in Casacalenda (Campobasso)	De Liberis Maria Maddalena fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Corsi *Maria Francesca* fu Francesco, ecc, come contro
Id.	240896	5.130 —	Come sopra, con usufrutto a Corsi *Francesca* fu Francesco ved De Liberis Nicola	Come sopra, con usufrutto a Corsi *Maria Francesca* fu Francesco ved. De Liberis Nicola
P. Red. 3,50 % (1934)	110204	210 —	Iori *Elisa* fu Massimo, minore sotto la patria potestà della madre Crispi Linda ved. Iori Massimo, dom. a Fivizzano (Massa)	Iori *Vittoria Elisa* fu Massimo, minore sotto la patria potestà della madre, ecc, come contro
Rendita 5 % (1935)	178966	780 —	Iucci Silvia fu Gaspare, minore sotto la patria potestà della madre Carucci *Adelaide* fu Loreto, dom a Norcia (Perugia)	Iucci Silvia fu Gaspare, minore sotto la patria potestà della madre Carucci *Lalla Adelaide* fu Loreto, dom. a Norcia (Perugia)
Id.	178967	260 —	Come sopra, con usufrutto a Carucci *Adelaide* fu Loreto ved Iucci	Come sopra, con usufrutto a Carucci *Lalla Adelaide* fu Loreto ved. Iucci
B. T. N. 5 % (1959)	9383	6.750 —	Torri Gianfranco di Alessandro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Merate (Como), con usufrutto a favore di Torri Alessandro di *Giovanni Battista*	Come contro, con usufrutto a favore di Torri Alessandro di *Battista*
Id.	2982	2.500 —	Carpaneto Lidia Aquilia fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ferralasco Paolina di *Emanuele Dante* ved Carpaneto, dom. a Genova	Carpaneto Lidia Aquilia fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ferralasco Paolina di *Dante Emanuele*, ecc, come contro
Id.	2983	3.000 —	Come sopra, con usufrutto a Ferralasco Paolina di *Emanuele Dante* ved. Carpaneto	Come sopra, con usufrutto a Ferralasco Paolina di *Dante Emanuele* ved. Carpaneto
Id.	4034	500 —	Astori *Carlo* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Amisano Cristina fu Carlo ved Astori, dom. in Genova-Cornigliano	Astori *Francesco Carlo* fu Luigi, ecc, come contro
Id.	4035	500 —	Come sopra, con usufrutto ad Amisano Cristina fu Carlo ved Astori	Come sopra, con usufrutto ad Amisano Cristina fu Carlo ved. Astori
Id.	7274	1.250 —	Porchi *Margherita* fu *Cristofaro*, dom. a Palmi (Reggio Calabria)	Porchi *Maria Margherita* fu *Cristoforo*, dom. a Palmi (Reggio Calabria)
P. Red. 3,50 % (1934)	368782	1.225 —	Mazzia Angela di *Ercole*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Crevacuore (Vercelli), con usufrutto a Mazzia *Ercole* fu Luigi	Mazzia Angela di *Giovanni*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Crevacuore (Vercelli), con usufrutto a Mazzia *Giovanni* fu Luigi
Id.	368781	1.225 —	Mazzia Luigia di *Ercole*, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra	Mazzia Luigia di *Giovanni*, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 20 ottobre 1959

Il direttore generale. SCIPIONE

(5787)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1959

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1959 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE D' CASSA

	Dal 1° luglio 1959 al 30 settembre 1959 — Incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1959		5.633		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	613 581		575.793	
— residui	33 989		56.831	
Totale		647.570		632.624
In conto movimento capitali — competenza	387.095		310.054	
— residui	2.590		2.100	
Totale		389 685		312.154
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	639.625		592.076	
Conti correnti	2.262 267		2.050.383	
Incassi da regolare	503 709		455 146	
Altre gestioni	1.145.796		971.829	
Totale		4.551.397		4.069.434
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	41		148	
Pagamenti da regolare	12 207		64.436	
Altri crediti	1.631.543		2.155.766	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	41		65	
Totale		1.643 832		2.220.415
Totale generale incassi e pagamenti		7.238 117		7.234.627
Fondo di cassa al 30 settembre 1959		—		3.490
Totale a pareggio		7.238 117		7.238 117

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 settembre 1959 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		3.490	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	377		
Pagamenti da regolare	95.567		
Altri crediti	1.067.634		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	97		
Totale crediti		1.163.675	
In complesso			1.167.165
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.503.278		
Conti correnti	686.718		
Incassi da regolare	113.617		
Altre gestioni	354 828		
Totale debiti			4.658 441
Situazione del Tesoro (passività)			3.491 276

Circolazione di Stato (metallica) al 30 settembre 1959 L. 66 579 milioni

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro. DI CRISTINA

(5792)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 1959

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		5.222.114 382 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772 798 105 —
Cassa	»		11.523 778.502 —
Portafoglio su piazze italiane	»		417.664 764.344 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»		142.705.619 —
Anticipazioni	»		46.151.331.566 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		62.413.598.610 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		66.581.059.258 —
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		2.157.199.295.206 —
Partite varie	»		2 614.778.152 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77 000 000 000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896 481 370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31 245 348 495 —	145 141 829 865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		154.000 000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		6.509.106.239 —
Spese	»		25.780.296.530 —
	L.		3.522.414.456 379 —
Depositi in titoli e valori diversi	»		4.370.332.056.225 —
	L.		7.892 746.512.604 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		28.622.598 —
TOTALE GENERALE	L.		7.892.775.135.202 —

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		2 002.262 696 000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		17.190.729.015 —
Depositi in conto corrente liberi	»		115 783.059.496 —
Conti correnti vincolati	»		873.991.863.698 —
Creditori diversi	»		159.470.633.478 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		99.882.599.589 —
Id. Id. - Fondo speciale art. 8 D. L. 30 giugno 1959, n. 421	»		212 251.400.000 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	47 807 180.597 —	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	36.717 761.183 —	11.089 419 414 —
Rendite del corrente esercizio	L.		26.133.372 613 —
	L.		3 518.055.773.303 —
Capitale sociale	L.	300 000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	2.482 235.821 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.576.447.255 —	4.358 683 076 —
	L.		3.522.414.456.379 —
Depositanti	»		4.370.332.056.225 —
	L.		7.892.746.512.604 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		28.622.598 —
TOTALE GENERALE	L.		7.892.775.135.202 —

(5791)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « microbiologia » (istituita mediante convenzione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1959, n. 802) presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di « microbiologia » (cattedra istituita mediante convenzione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1959, n. 802), cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5812)

Vacanza della cattedra di « filologia medioevale ed umanistica » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « filologia medioevale ed umanistica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5813)

Vacanza della cattedra di « lingua e letteratura inglese » (istituita mediante convenzione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1959, n. 772) presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di « lingua e letteratura inglese » (cattedra istituita mediante convenzione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1959, n 772), cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5814)

Vacanza delle cattedre di « farmacologia » e di « clinica delle malattie nervose e mentali » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, sono vacanti le cattedre di « farmacologia » e di « clinica delle malattie nervose e mentali » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5815)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1959, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esame a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, nelle premesse indicato, avranno luogo a Roma, nella sede del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13, nei giorni 23, 24, 25, 27 e 28 novembre 1959.

Roma, addì 19 ottobre 1959

p. Il presidente del Consiglio dei Ministri
RUSSO

(5804)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari, indetto con decreto Ministeriale 26 gennaio 1959.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1959, registro n. 6 Finanze, foglio n. 324, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 16 aprile 1959, con il quale è stato indetto il concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari:

Visto il regolamento del personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari, di cui alle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami sito in via Gerolamo Induno n 4, e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Torino e Venezia, alle ore otto dei giorni 17 e 18 novembre 1959.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1959

Il Ministro TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1959
Registro n 30 *Finanze, foglio n.* 176. — BENNATI

(5805)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti nn. 22963 e 22964, del 22 maggio 1959, con i quali veniva, rispettivamente, approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1957, e disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;

Considerato che il dott. Larciprete Pasquale, vincitore della condotta di Portocannone, ha rinunziato a detta sede;

Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare tale condotta ad altro candidato risultato idoneo nel concorso menzionato, tenute presenti le sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott Sabatini Ermanno Alfonso è assegnato alla condotta medica di Portocannone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato

Campobasso, addì 10 ottobre 1959

Il prefetto: ERRICHELLI

(5745)

PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n 40162 San , in data 1° settembre u s. col quale veniva approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a otto posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957,

Visto il proprio decreto n 40161, in data 1° settembre u. s , col quale i dottori Reposi Valerio e Pusineri Pietro venivano dichiarati vincitori del concorso di cui sopra ed assegnati rispettivamente alle condotte mediche di Gropello Cairoli ed Ottobiano;

Ritenuto che, per effetto delle rinunzie dei predetti sanitari si deve procedere alla assegnazione delle sedi sopraindicate, rimaste vacanti, tra i concorrenti che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine delle preferenze indicato nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

Il dott. Pietro Pusineri è assegnato alla condotta medica di Gropello Cairoli

Il dott. Carlo Torlasco è dichiarato vincitore del concorso di cui sopra ed assegnato alla condotta di Ottobiano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Pavia, addì 14 ottobre 1959

Il Prefetto

(5747)

PREFETTURA DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il decreto prefettizio 3 settembre 1959, n 22403, con il quale il dott. Alessandro Calisi è stato designato per la nomina a medico condotto della condotta sanitaria del comune di Monchio delle Corti;

Vista la nota con la quale il sindaco di Monchio delle Corti, ha comunicato che il predetto sanitario non ha accettato la titolarità della condotta assegnatagli·

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Antonio Serra è designato a ricoprire la condotta medica di Monchio delle Corti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e del Comune interessato.

Parma, addì 12 ottobre 1959

Il prefetto VARINO

(5746)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G C.